

ADEGUAMENTO STATUTARIO AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N.117

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO LAVORO

TITOLO 1 - COSTITUZIONE

Articolo 1

E' istituita l'Associazione Culturale *non riconosciuta* denominata "Nuovo Lavoro".
Organizzazione Di Volontariato (ODV)

TITOLO 2 - SEDE

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Gorizia, Via Rastello 72/74 – tel./ fax+39- 0481/281658

Email: gorizianuovolavoro@gmail.com

L'Associazione può operare sul territorio nazionale ed internazionale e aprire sedi secondarie e unità operative con l'approvazione **dell'Organo di Amministrazione.**

TITOLO 3 - SCOPO

Articolo 3

L'associazione si ispira ai principi della Legge 106/2016, in particolare a quanto previsto nel Codice del Terzo settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b); essa si adegua ed adempie alle previsioni normative del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Associazione *non ha scopo di lucro e, nel rispetto delle regole della Carta Costituzionale Italiana, intende promuovere e perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.*

Le attività svolte dall'Associazione rientrano nelle attività di interesse generale indicate nell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, e sono principalmente ma non esclusivamente le seguenti sotto elencate:

- dar voce al mondo del lavoro e della disoccupazione, in particolare, nel Friuli Venezia Giulia;

Allegato 1

REGISTRATO A GORIZIA IL

al n. 719 vol. serie 3 Atti Privati

Liquidati Euro

12-1 OTT. 2022



IL FUNZIONARIO

Annamaria Podbersig

* firma su delega del Direttore Provinciale

- la cultura, dell'arte e del lavoro [rif. lettera p)];
- la cultura della pace, della non violenza e della tolleranza [rif. lettera v)];
- iniziative culturali quali teatrali, musicali, pittoriche, letterarie ecc. [rif. lettera i)];
- un maggior utilizzo delle tecniche multimediali ed informatiche [rif. lettera d)];
- la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente [rif. lettera f)];
- la ricerca, raccolta e diffusione delle informazioni e documentazioni sui temi che influenzano la comunità [rif. lettera i)];
- il dibattito e la discussione sui temi che influenzano la città, l'ambiente e la comunità [rif. lettera e), f) i), w)];
- gli scambi culturali e gemellaggi [rif. lettera h)];
- la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini, aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili [rif. lettera n)];
- accedere a fondi nazionali e comunitari per organizzare corsi di formazione e quant'altro utile all'associazione e al mondo del lavoro [rif. lettera d), l), p)];
- fornire di servizi e prestazioni varie [rif. lettera m), n)].

Esse sono tutte riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettere da a) a z), del D. Lgs. 117/17, attività che l'Associazione intende svolgibili "in toto" nelle misure di legge consentite:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003. n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e

successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Essa potrà organizzare o partecipare, per conto proprio o di terzi, a qualsiasi attività ad esse collegate quali ad esempio: convegni, spettacoli, mercatini, manifestazioni artistiche, culturali, sportive, ricreative e di formazione.

L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera **dell'Organo di Amministrazione**, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO 4 - PATRIMONIO

Articolo 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che provengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'associazione e sono ad essa intestati. I beni mobili e immobili di proprietà degli aderenti o dei terzi possono essere dati in comodato all'Associazione stessa.

Articolo 5

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvo i versamenti minimi per l'ammissione e per l'iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. In caso di dimissioni o decadenza le quote versate non saranno revocate. All'Associazione è *vietato distribuire*, anche in modo *indiretto*, **ai**

propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.

TITOLO 5 - ASSOCIATI

Articolo 6

L'Associazione è composta da un numero variabile di cittadini, aventi pari diritti e doveri.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono soci dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni **Enti del Terzo Settore che ne condividono in modo espresso gli scopi, a condizione che il numero di quest'ultimi non sia superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di Volontariato.**

L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, **dall'Organo di Amministrazione, il quale comunica all'interessato entro 60 giorni dalla richiesta la suddetta ammissione - e lo annota nel libro degli associati- o l'eventuale rigetto della domanda, motivandola.**

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi ordini rappresentativi secondo le competenze statuarie. L'eventuale provvedimento di diniego all'ammissione, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.

Articolo 7

Gli aderenti assumono gli obblighi di:

- svolgere le attività concordate e le prestazioni da loro svolte che sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- impegnarsi a corrispondere il canone associativo nella misura stabilita dall'Assemblea;
- osservare le disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- contribuire secondo le proprie possibilità alle spese dell'Organizzazione.

Articolo 8

Gli aderenti acquisiscono i seguenti diritti:

- se maggiori d'età di voto e possono inoltre essere eletti alle cariche associative;
- di essere informati sui programmi dell'organizzazione, di partecipare alle riunioni dell'Assemblea,

di controllo sull'attività dell'organizzazione, di recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento;
-beneficiare di eventuali facilitazioni, deliberate **dall'Organo di amministrazione**, in occasioni di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione;
-beneficiare di eventuali convenzioni stipulate dall'Associazione
-diritto di esaminare i libri sociali

Articolo 9

La qualità di aderente all' Associazione può decadere per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto **all'Amministrazione**; o per mancanza di qualcuno dei requisiti di base ai quali è avvenuto l'ammissione;
- b) per esclusione, a seguito del mancato pagamento della quota annuale nei termini previsti,(entro tre mesi dopo la scadenza annuale) e per sospensione o espulsione, inflitta con provvedimento disciplinare **dall'Organo Competente** all'aderente che abbia agito contrariamente ai principi dello Statuto o contro il Codice Etico o in qualsiasi modo possa arrecare danno all'associazione.

TITOLO 6 - VOLONTARI

Articolo 10

Al fine del perseguimento degli scopi l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati.

Secondo quanto indicato nell'Art. 17 del D. Lgs. 117/17, i volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsare nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari che svolgono la loro attività non in modo occasionale sono iscritti in un apposito registro, così come disposto dalla legge vigente.

TITOLO 7 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE

Articolo 11

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;**
- il Presidente.

TITOLO 8 - ASSEMBLEA

Articolo 12

L'Assemblea è costituita dalla totalità dei componenti dell'Associazione.

Articolo 13

L'Assemblea può essere ordinaria e o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata a cura del Presidente con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, con avviso scritto.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente qualora ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza **dell'Organo di Amministrazione** o da almeno di un quarto degli aderenti.

Articolo 14

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. All'Assemblea ciascun socio potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante mandato scritto con indicazione del socio delegante, **anche in calce all'avviso di convocazione;** ogni socio non potrà avere che un solo mandato.

Articolo 15

L'Assemblea delibera in prima convocazione, con la metà più uno degli aderenti, con voto palese, e in seconda convocazione, con la metà più uno dei presenti, ma per deliberare relative modifiche statuarie ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno metà più uno di tutti gli aderenti. Hanno diritto al voto tutti i soci **che abbiano effettuato l'iscrizione da almeno 3 mesi** e che hanno pagato la quota annuale nei termini previsti all'art.9. L'elezione dei membri **dell'Organo di Amministrazione** è effettuata mediante scrutinio segreto, voto palese o per acclamazione secondo le decisioni dell'Assemblea.

Articolo 16

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli aderenti trascorsa una ora da quella fissata, senza che sia stato raggiunto il numero necessario, l'Assemblea ordinaria si intenderà riunita in seconda convocazione e sarà valida comunque sia il numero dei partecipanti.

Articolo 17

I lavori dell'Assemblea sono coordinati dal Presidente dell'Assemblea, eletto di volta in volta dall'Assemblea stessa nel suo seno. Il Presidente così eletto designa uno dei presenti a fungere da segretario dell'Assemblea.

Articolo 18

Ad ogni Assemblea verrà steso a cura del segretario dell'Assemblea, l'apposito verbale, che sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario sarà conservato e trascritto sul libro dei verbali dell'Assemblea. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 19

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione alla quale spetta ogni decisione finale, in particolare l'Assemblea **ha le seguenti competenze inderogabili:**

a) in assemblea ordinaria:

- elege nel proprio seno **l'Organo di Amministrazione (e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere e delega **all'Organo di amministrazione** la facoltà di costituire un Comitato Scientifico e Tecnico per consulenze specifiche, che può essere costituito anche da persone esterne all'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;**
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
- delibera su tutto quanto ad essa viene sottoposto **dall'Organo di Amministrazione** e più precisamente:
 - sul preventivo economico e gestionale;
 - l'ammontare delle quote associative;
 - sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
 - sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;**
- e su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

b) in assemblea straordinaria:

- sulle modifiche statutarie (**ex Art. 21 c. 2 del C. C.**), **con la maggioranza qualificata;**
- sull'eventuale scioglimento (**ex Art. 21 c. 2 del C.C.**), **la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con la maggioranza qualificata;**

Articolo 20

L'Assemblea Generale Ordinaria delega **all'Organo di Amministrazione** la facoltà di nominare tra i soci aderenti, uno o più soci (massimo tre) che eserciteranno il controllo sul rendiconto annuale dell'Associazione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

TITOLO 9 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21

L'Associazione è amministrata da un **Organo di amministrazione**, il cui potere di rappresentanza attribuito è generale.

Articolo 22

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli enti associati): si applica l'Art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale poter non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 23

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più **amministratori**, si applica l'istituto della surroga dei primi non eletti. L'assenza consecutiva e non giustificata a n. tre consigli direttivi e/o l'assenza giustificata ma non certificata a n. cinque assenze comporta la decadenza **dell'Amministratore.**

Articolo 24

L'Organo di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere, fissandone per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti e la responsabilità. Il Cassiere può delegare un componente **dell'Amministrazione** per le sue funzioni, ma mantenendo la sua responsabilità. Tutte le suddette cariche compresa quella del Presidente durano in carica quanto dura in carica **L'Organo di Amministrazione**, e sono tutte onorarie e gratuite, **salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.**

Articolo 25

L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario o comunque lo richiedano almeno tre componenti. **L'Organo di Amministrazione** ha il compito di:

- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea sulle materie di cui all'articolo 18;
- predisporre e trasmettere i documenti economico-finanziari di previsione e consuntivi
- elaborare i programmi di attività avvalendosi dell'eventuale consulenza del Comitato Scientifico e Tecnico;
- deliberare sulla ammissione e l'esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni che si rendano necessarie per la vita dell'Associazione nei limiti delle direttive generali decise dall'assemblea. Le riunioni **dell'Organo di Amministrazione**

sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un **Amministratore** designato dai presenti. **L'Organo di Amministrazione** delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

TITOLO 10 - PRESIDENTE

Articolo 26

Il Presidente **dell'Organo di Amministrazione** è anche Presidente dell'Associazione e come tale:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi;
- firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per l'Associazione;
- convoca **l'Organo di Amministrazione** e lo presiede con le modalità previste;
- dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;
- ha la facoltà di delegare ad altri componenti dell'Associazione l'esecuzione di vari adempimenti.

Articolo 27

Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente ovvero in assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza viene momentaneamente assunta da un altro componente **dell'Organo di Amministrazione** designato dal Presidente.

TITOLO 11 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 28

Le scritture contabili sono tenute e redatte dall'Organo di Amministrazione.

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 in merito al *bilancio* e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di Amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

TITOLO 12 – SCIoglimento

Articolo 29

[Digitare il testo]

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere attuato:

se l'assemblea ne deliberi lo scioglimento;

se il numero dei componenti dovesse scendere al di sotto di quel minimo previsto per il suo funzionamento.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno metà più uno di tutti gli aderenti. **In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura, o in assenza di esse ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre Organizzazioni Di Volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.**

I beni mobili e immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO 13 - NORME FINALI

Articolo 30

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di Legge in materia.